

STATUTO

COS.GEN. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS PIAZZA
COLOMBO 4

Numero REA: SS - 224003

Codice fiscale: 03028860900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rep. 8.415/7.099	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ	
	"COS.GEN. Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "COS.GEN. Società Coopera-	
	tiva Sociale", con sede in Porto Torres.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo mutualistico e oggetto sociale	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di	
	speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-	
	diale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.	
	- 1 -	

	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo	
	i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico	
	di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, avvalendosi prevalentemente dell'atti-	
	vità lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordi-	
	nato di attività di cui al punto "b)" dell'articolo 1 della legge 381/91, quali attività diverse	
	- agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa, con l'apporto di persone svantaggiate di cui all'art. 4	
	della legge 381/91, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le eventuali au-	
	torizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti,	
	sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con esclusione di	
	ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la	
	quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, potrà gestire in forma diretta, in ap-	
	palto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute, per conto di enti	
	pubblici o privati, le seguenti attività:	
	- lavori edili in genere, sia civili che industriali: costruzioni, manutenzioni, demolizioni e	
	tinteggiature;	
	- lavori di restauro e recupero conservativo di edifici di qualsiasi tipo;	
	- posa in opera di ponteggi su strutture industriali e/o civili;	
	- disegni di progettazione di interni di qualsiasi struttura e di qualsiasi bene immobile e	
	mobile, design architettonico, interior design, disegno di posizionamento arredi e com-	
	plementi d'arredo in beni immobili e mobili;	
	- movimentazione terra, sbancamenti e trasporto a discarica autorizzata;	
	- realizzazione di scavi archeologici, costruzione e manutenzione di acquedotti, fognatu-	
	- 2 -	

	ra e impianti di irrigazione; il compimento di lavori di risanamento ambientale ed in par-	
	ticolare la costruzione, l'installazione e la gestione di impianti per il trattamento di acque	
	e, in genere, per bonifiche anche geologiche su aree predeterminate;	
	- lavori di falegnameria in genere, assemblaggio, costruzione di opere, strutture, mobili,	
	arredi, infissi;	
	- riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli,	
	motocicli e ciclomotori;	
	- riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, mo-	
	tocicli e ciclomotori;	
	- sostituzione e riparazione di pneumatici di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;	
	- attività di assistenza e soccorso stradale;	
	- commercio di autoveicoli e ciclomotori;	
	- gestione di officine di qualsiasi genere (meccanica, elettromeccanica, elettronica, car-	
	rozzeria, gommista, precisando che dette attività potranno essere svolte anche mediante	
	automezzi all'uopo attrezzati che consentano l'intervento in loco;	
	- attività di trasporto su strada;	
	- produzione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di pane tipico sardo, focacce dolci, sala-	
	te e ripiene, pizze, dolci tipici sardi e non, l'acquisto e la commercializzazione di prodotti	
	tipici sardi (formaggi, salumi, liquori e dolci);	
	- confezionamento, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari;	
	- gestione di laboratori artigianali ed attività commerciali;	
	- gestione mense scolastiche, servizio di distribuzione pasti, gestione mense sia pubbli-	
	che che private: mense aziendali, scolastiche, ospedaliere ecc.;	
	- gestione, organizzazione e allestimento locali per feste, banchetti, buffet, distribuzione	
	pasti e bevande in genere per manifestazioni pubbliche, private, sportive, ecc.;	
	- 3 -	

	- gestione di bar, alberghi diffusi, ostelli della gioventù, con annessa gestione mensa sia	
	pubblici che privati.	
	- esecuzione di servizi ecologici, antinquinamento e monitoraggio ambientale;	
	- manutenzione, realizzazione e riparazione di impianti elettrici, idrici e termici di locali	
	civili e industriali;	
	- gestione di servizi amministrativi, commerciali, contabili e tecnologici;	
	- lavori di bonifica di siti e materiali, in aree civili e industriali, contenenti e/o contami-	
	nati da amianto o da sostanze tossiche nocive assimilate, trasporto e conferimento a di-	
	scarica delle stesse;	
	- rilevamento dati sull'inquinamento ambientale (monitoraggio ambientale);	
	- indagini conoscitive sui bisogni locali; costruzione, montaggio e manutenzione di strut-	
	ture civili ed industriali, in ferro, plastica, pvc, alluminio, acciaio, legno e qualunque altro	
	materiale simile;	
	- lavori di pulizia di locali pubblici, civili ed industriali, nonché raccolta anche differen-	
	ziata ed eventuale successivo recupero, riciclaggio e trasporto a discarica autorizzata di	
	rifiuti urbani, extraurbani, industriali ed agricoli;	
	- la fornitura, l'installazione e il noleggio con o senza operatore di impianti ed apparecchi	
	per il sollevamento e trasporto, e di macchine e di attrezzature per la costruzione o la	
	demolizione;	
	- il trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi;	
	- pulizie di stive di navi o qualsiasi altro mezzo di trasporto;	
	- la movimentazione, l'accumulo, il carico e lo scarico di qualsiasi tipo di combustibile;	
	- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasforma-	
	re, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico	
	soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; l'ese-	
	- 4 -	

	cuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate	
	di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;	
	- la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano ne-	
	cessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro gra-	
	do di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare e accessoria anche	
	di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché tutti gli impianti automatici,	
	elettromeccanici, elettrici, elettronici e per la trazione elettrica;	
	- la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici	
	mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la	
	mobilità su gomma e su ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni	
	opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete;	
	- la fornitura, la posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti	
	automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, me-	
	tropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle	
	medesime;	
	- la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione	
	della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare;	
	- la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi finalizza-	
	ti al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed alla protezione dalla	
	caduta dei massi.	
	La società potrà assumere rappresentanze con e senza deposito e potrà inoltre compiere	
	tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute	
	utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- potrà assumere e concedere partecipazioni sia direttamente che indirettamente, quote	
	ed interessenze con società, imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connes-	
	- 5 -	

	so al proprio;	
	- potrà accedere a finanziamenti agevolati previsti dalle leggi vigenti.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi del-	
	la legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà	
	inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà inoltre provvedere al finanziamento ed allo sviluppo delle attività	
	delle cooperative e di quelle sociali in particolare.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 4 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	- 6 -	

	guenti categorie:	
	1)- <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e coo-	
	perare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello	
	scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2)- <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei li-	
	miti previsti dalla legge;	
	3)- <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della	
	cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,	
	nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Coope-	
	rativa.	
	Art. 5 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'arti-	
	colo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	- 7 -	

	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni re-	
	lative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo ammini-	
	strativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione pre-	
	disposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà es-	
	- 8 -	

	sere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo,	
	si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo do-	
	manda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b)- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c)- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà co-	
	munque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d)- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regola-	
	menti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f)- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria con-	
	tenuta nell'articolo 38 del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	- 9 -	

	ni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale,	
	la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle doman-	
	de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convoca-	
	zione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilan-	
	cio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 - Conferimenti e Quote	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venti-	
	cinque virgola zero zero) ciascuna.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di leg-	
	ge.	
	Art. 8 - Obblighi dei soci	
	- 10 -	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comu-	
	nicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni han-	
	no effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il	
	socio sovventore, può recedere il socio:	
	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c)- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	- 11 -	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessan-	
	ta giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni, la relativa comu-	
	nicaione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro in-	
	staurati.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a)- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b)- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a cinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c)- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro cinque	
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dov-	
	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	- 12 -	

	d)- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e)- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai	
	sensi dell'articolo 38 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di	
	esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutua-	
	listici pendenti.	
	Art. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 - Rimborso della quota	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote intera-	
	mente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le som-	
	me ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	- 13 -	

	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinquies} , com-	
	ma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verifi-	
	cati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del so-	
	vrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	- 14 -	

	della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.59.	
	Art. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento azienda-	
	le di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradi-	
	to ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previ-	
	sto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 - Deliberazione di emissione	
	- 15 -	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con delibera-	
	zione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Or-	
	gano Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 - Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a)- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più	
	del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b)- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, que-	
	ste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c)- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo	
	Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d)- i voti spettanti al socio sovventore saranno determinati in assemblea al momento	
	dell'ingresso del socio sovventore in cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati;	
	e)- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissio-	
	ne a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	- 16 -	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-	
	nandoli:	
	a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;	
	c)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbliga-	
	torie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	- 18 -	

	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni,	
	nel rispetto della normativa vigente.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a)- l'Assemblea dei soci;	
	b)- l'Organo amministrativo;	
	c)- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	a)- approva il bilancio e destina gli utili;	
	b)- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c)- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d)- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	e)- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f)- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	g)- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h)- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente	
	statuto;	
	i)- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j)- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01	
	- 19 -	

	e gli eventuali regolamenti interni;	
	k)- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l)- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m)- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presen-	
	te Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata pres-	
	so la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata	
	ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai	
	soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	- 20 -	

	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso	
	ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Control-	
	lo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 29.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasforma-	
	zione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 - Voto ed intervento	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	- 21 -	

	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massi-	
	mo di due voti come deliberato in assemblea al momento dell'ingresso in cooperativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di pre-	
	sidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	bleari oggetto di verbalizzazione;	
	c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalita-	
	ria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-	
	ventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal co-	
	- 22 -	

	niuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante	
	oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano,	
	per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua as-	
	senza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero, per una durata non superiore a tre esercizi.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coo-	
	operatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Art. 31 - Compiti dell'Organo amministrativo	
	- 23 -	

	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'arti-	
	colo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e del-	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministra-	
	tori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non me-	
	no di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche	
	dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica.	
	- 24 -	

	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazio-	
	ne. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati del-	
	la votazione;	
	3- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi og-	
	getto di verbalizzazione;	
	4- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha vota-	
	to chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale,	
	se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si	
	tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 - Integrazione dell'Organo amministrativo	
	- 25 -	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice ci-	
	vile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Con-	
	trollo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nomina-	
	to, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Diret-	
	tori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	- 26 -	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso confe-	
	rite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti	
	1. La società può nominare un organo di controllo od un revisore. L'organo di controllo	
	può essere costituito o da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai	
	soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbli-	
	gatoria; in tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.	
	2. La struttura e i membri dell'organo di controllo sono decisi dai soci in sede di nomina.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili e	
	il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della	
	durata del loro ufficio.	
	3. Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, le riunioni possono essere tenute con	
	mezzi di telecomunicazione in conformità alle disposizioni sopra previste in materia di	
	Assemblea dei soci.	
	4. I membri dell'organo di controllo hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2043bis cod. civ. ed esercitano la revisione legale dei conti della società, salvo che ciò	
	non sia consentito nei casi previsti dalla legge.	
	5. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste sul Col-	
	- 27 -	

	legio Sindacale per le società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano a og-	
	getto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che	
	dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione la società ha sede. L'arbitro formerà la propria decisione ex lege	
	in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme	
	inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 - Devoluzione del patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquida-	
	zione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente riva-	
	lutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente riva-	
	lutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	- 28 -	

	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	
	tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della leg-	
	ge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono es-	
	sere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coo-	
	perativa:	
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	- 29 -	

31 di 31